



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 4217

Li 17/06/16

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 7 DEL 29/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18.00 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11


Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti.

N. 231 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 17/06/2016 per la durata di giorni 15 e vi ritorna fino al giorno 2/07/2016

Acuto 17/06/2016


Sindaco Augusto Agostini

Il Sindaco osserva che le tariffe restano invariate anche se ci sono stati aumenti di costi per il conferimento in discarica.

D'Ascenzi Tamara: sostiene che è ovvio che la TARI rimanga invariata dal momento che le tariffe sono al massimo. Non vede la volontà di mettere in campo iniziative per mitigare la pressione fiscale, come fanno altri comuni, cita l'esempio di Colleferro che ha inserito nei cinema un raccoglitore per la plastica oltre altri sistemi di incentivazione della raccolta differenziata.

Il Sindaco risponde al consigliere D'Ascenzi che per quanto riguarda la TARI non c'è un tetto massimo in quanto c'è l'obbligo della copertura dei costi al 100%. Ricorda che la raccolta differenziata è stata introdotta nel 2010 la percentuale in questi anni è stata del 40% con un risparmio di circa 30.000 euro annui. Questo risultato tuttavia non è ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione nei prossimi mesi si vuole aumentare la raccolta differenziata ulteriormente per abbattere i costi. E' uno degli obiettivi di fondo del Piano Finanziario. Per fare questo servirà la collaborazione dei cittadini, degli operatori di Lazio Ambiente, ma anche di repressione, controlli e contestazione di pratiche che siano contrarie al raggiungimento dell'obiettivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO:

- che, l'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'Autorità competente;
- che, la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- che, le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013.

CONSIDERATO ALTRESI'

- che, il D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- che, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza suddividendole in parte fissa e in parte variabile.

VISTO in particolare il comma 682 della predetta legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI ALTRESI' i commi 659 e 660, secondo cui il Comune, con l'apposito regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che:

- gli articoli 13 e 14 del regolamento comunale definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;
- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e alla entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche residenti è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie mentre per le utenze domestiche dei non residenti o secondarie è rapportato ad un numero di componenti prestabilito dal regolamento e alla superficie; per le utenze non domestiche il calcolo avviene solo sulla base della superficie imponente;

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche"

- che, al comma 1) stabilisce *"ai sensi dell'articolo 4 comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali"*(Ka);

- che, al comma 4) del predetto articolo 5 stabilisce " *la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1) al presente decreto*" (Kb);

VISTO ALTRESI' l'articolo 6 del predetto D.P.R. 158/1999 rubricato " *Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche*"

- che, al comma 1) stabilisce " *per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1) al presente decreto*" (Kc);
- che, al comma 2) del predetto articolo 6 " *per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq/ ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1)*"(Kd)

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/10/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;

VISTO il Piano finanziario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 363.915,60, così ripartiti:

COSTI FISSI € 160.226,00
COSTI VARIABILI € 188.689,50

DATO ATTO CHE la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo il 45,92% alla parte fissa ed il 54,08% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 85,39% delle utenze domestiche e al 14,61% delle utenze non domestiche.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che " *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2011, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000.*"

DATO ATTO che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi in servizio;

DATO ATTO ALTRESÌ, che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno pubblicato sull G.U n. 55 del 7 marzo 2016 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

RICHIAMATO infine l'art. 13 comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

VISTE

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale del 27/04/2016);

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Consiglieri presenti 11;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cori, D'Ascenzi e Bellucci)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) dell'Imposta Unica Municipale anno 2016 (all. A);
- 3) **DI APPROVARE** le Tariffe Tari anno 2016, come risultanti dall'allegato Piano Finanziario e qui di seguito riportate (all. B):
- 4) **DI DARE ATTO** che la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento è stabilita al 1° gennaio 2016;
- 5) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti 11;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cori, D'Ascenzi e Bellucci)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

F. to IL PRESIDENTE
Augusto Agostini

F. to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li 17/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to D.ssa Maria Chiara Toti

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 17/06/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Chiara Toti
